



Studio Notarile

Avv. PAOLO DIVIZIA

24121 Bergamo - Via Pradello, 2 - Tel.0354160511 (6 linee) - Telefax 035231096

P.IVA 01657030092 -C.F. DVZPLA78A01A145J

e-mail: pdivizia@notariato.it

Io sottoscritto dr. PAOLO DIVIZIA, Notaio in Bergamo ed iscritto al Collegio Notarile di Bergamo,

certifico ed attesto

che con atto a mio rogito in data odierna, in corso di registrazione e adempimenti, le società:

- **"COMPEL ELECTRONICS S.P.A." - in liquidazione - in Amministrazione Straordinaria** -, con sede legale in Cornate d'Adda, Via Guido Rossa n.18, capitale versato Euro 5.667.217,92, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, REA n. MB-1855147, C.F.: 08112150159, in persona dell'unico Commissario Straordinario dott. ANTONIO ALDEGHI, nato a Lecco il 13 aprile 1956, domiciliato in Bergamo, Via del Celto n. 6, munito dei necessari poteri, debitamente pubblicizzati al Registro Imprese (di seguito anche "Compel");

- **"LINKRA S.R.L." in liquidazione - in Amministrazione Straordinaria** -, con sede legale in Cornate d'Adda, Via Guido Rossa n.20, capitale versato Euro 2.500.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, REA n. MB-1455940, C.F.: 02441450968, in persona dell'unico Commissario Straordinario dott. ANTONIO ALDEGHI, sopra generalizzato, domiciliato in Bergamo, Via del Celto n. 6, munito dei necessari poteri, debitamente pubblicizzati al Registro Imprese (di seguito anche "Linkra" e, congiuntamente a "Compel", "Concedenti");
da un lato,

e

"CORDON ELECTRONICS ITALIA S.R.L." con sede legale in Cornate d'Adda, Via Guido Rossa n.18/20, capitale versato Euro 300.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, C.F.: 09794330960 - REA n: MB-1911561 in persona dell'Amministratore Delegato ing. Valentino Alaia, nato a Napoli il 5 maggio 1973, c.f. LAA VNT 73E05 F839Z, domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito dei necessari poteri in forza del verbale del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2018 ("Cordon" o l'"Affittuario");

- dall'altra parte,

hanno premesso:

A) Compel è proprietaria del ramo d'azienda identificato come Compel Interconnections Solutions Sales & R&D (di seguito "Interconnections"), che svolge attività di vendita e ricerca e sviluppo di componenti elettronici ed apparecchi per telecomunicazioni;

B) Linkra è proprietaria dei seguenti rami d'azienda: (i) Microtech (di seguito "Microtech") che svolge le attività di produzione, assemblaggio e vendita di (micro)componenti per telecomunicazioni; (ii) Interconnection Operation (di seguito "Interconnection Operation") che svolge attività di fabbricazione di componenti elettronici ed apparecchi per telecomunicazioni; (iii) Linkra Hardware Services (di seguito "HS"), che svolge attività di riparazione di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni. Interconnections, Microtech, Interconnection Operation e HS di seguito congiuntamente i "Rami d'Azienda";

C) in data 14 (quattordici) febbraio 2017 (duemiladiciassette), con scrittura privata autenticata dal Notaio Federico Prinetti di Milano al rep. 7.464/racc. 3.454, registrato a Milano 2 in data 24 febbraio 2017 al n. 8388 serie 1T (di seguito il "Contratto di Affitto d'Azienda") preso atto della difficoltà di proseguire l'attività aziendale, al fine di preservare e salvaguardare i valori aziendali e i livelli occupazionali dei Rami d'Azienda, Compel e Linkra hanno concesso in affitto a Cordon i Rami d'Azienda, con effetto a decorrere dal 16



(sedici) febbraio 2017 (duemiladiciassette) e scadenza al 15 (quindici) agosto 2018 (duemiladiciotto), il cui contenuto le parti confermano di ben conoscere;

D) in data 2 (due) agosto 2018 (duemiladiciotto), con scrittura privata autenticata dal Notaio Angelo Busani di Milano al rep. 42.718/racc. 19.736, registrato a Milano 1 in data 29 agosto 2018 al n 29182 serie 1T, le parti hanno, tra l'altro, prorogato la scadenza del Contratto di Affitto d'Azienda al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto);

E) il giorno 30 novembre 2018 è stato pubblicato il disciplinare di gara per la vendita dei Rami d'Azienda (il "Disciplinare di Gara"), stante altresì l'emissione dei provvedimenti autorizzativi MISE del 23 novembre 2018 n. prot. 0402098 (complesso aziendale) e 0402096 (compendio immobiliare);

F) le Parti, tenuto conto dell'imminente scadenza del Contratto di Affitto d'Azienda come già prorogato, hanno concordato sull'opportunità di prorogare il termine di scadenza del Contratto di Affitto d'Azienda fino alla data del 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove), al fine di permettere a Cordon e ad eventuali soggetti terzi interessati di partecipare alla procedura ad evidenza pubblica per la vendita dei Rami d'Azienda regolata dal Disciplinare di Gara;

G) Cordon si è resa disponibile a proseguire la gestione dei Rami d'Azienda fino alla nuova scadenza del 31 dicembre 2019.

hanno convenuto e stipulato quanto segue:

La durata del Contratto di Affitto d'Azienda di cui in Premessa all'atto è ulteriormente prorogata fino alla data del 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).

Di tal ch  il tenore letterale dell'art. 3.1. sar  il seguente:

"Il Contratto ha durata a partire dal 16 febbraio 2017 sino al 31 dicembre 2019".

E' stato riconosciuto all'Affittuario il diritto di recesso da esercitarsi con un preavviso di 3 (tre) mesi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; a tale proposito si introduce il seguente comma 1-bis all'art. 3:

"3.1-bis. All'Affittuario   riservata la facolt  di recedere liberamente dal Contratto, anche in assenza di giustificato motivo; in tal caso, il recesso sar  produttivo di effetti decorsi 3 (tre) mesi dall'avvenuta ricezione della relativa comunicazione, a mezzo lettera raccomandata (o mezzo equipollente, ai sensi dell'art. 17 del presente contratto) con ricevuta di ritorno, da parte delle Concedenti. Si rinvia al disposto di cui all'art. 17 del presente contratto."

E' stato convenuto che qualora un terzo, diverso dall'Affittuario, acquisti i Rami d'Azienda, il Contratto di Affitto d'Azienda sar  risolto entro due mesi dalla data in cui tale terzo risulter  essere il cessionario dei Rami d'Azienda ai sensi del Disciplinare di Gara; a tale proposito si introduce il seguente comma 1-ter all'art. 3:

"3.1-ter. Il Contratto si intender  risolto di diritto nel termine di due mesi (decorrenti dalla data della stipula dell'atto traslativo) qualora, all'esito del Programma di cessione nella Procedura di Amministrazione Straordinaria, risulti cessionario dei Rami d'Azienda oggetto del presente Contratto di Affitto d'Azienda, soggetto diverso dall'attuale Affittuario."

Fatte salve le modifiche ed integrazioni ivi espressamente previste, le parti hanno convenuto di escludere ogni carattere novativo al presente contratto e di riconoscere che il Contratto di Affitto d'Azienda resta fermo ed invariato in ogni residua sua parte; pienamente valido ed efficace fra le Parti medesime.

Con specifico riferimento all'art. 3 del citato Contratto di Affitto d'Azienda, le parti si sono date reciprocamente atto che l'art. 3

- comma 1 vige nella formulazione sopra indicata;
 - comma 1-bis vige nella formulazione sopra indicata;
 - comma 1-ter vige nella formulazione sopra indicata;
 - comma 2, abrogato a far data dal 2 (due) agosto 2018 (duemiladiciotto);
 - commi 3, 4, 5 e 6 invariati e vigenti nell'originaria formulazione.
- Bergamo, 20 dicembre 2018.

